

PORTO TURISTICO “MARINA DI PESCARA” REGOLAMENTO GENERALE DI FRUIZIONE DEI SERVIZI

1. Sfera di Applicazione	1
2. Pubblicità del Regolamento	2
3. Sanzioni	2
4. Piano degli Ormeggi	2
5. Imbarcazioni in transito	3
6. Regole per l'ormeggio	3
7. Traffico veicolare	3
8. Parcheggi	4
9. Movimentazione di imbarcazioni, alaggio e varo, lavaggio carene	4
10. Servizi portuali	4
11. Altri servizi	4
12. Emissioni, rifiuti e rumore	5
13. Deposito materiali – Animali	5
14. Attacchi alle colonnine	5
15. Norme antincendio	5
16. Lavori sulle imbarcazioni	5
17. Operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di lubrificanti	6
18. Svolgimento di attività commerciali	6
19. Svolgimento di attività artigianali	6
20. Carico e scarico	6
21. Limitazione di responsabilità della società	6
22. Norme finali	6

PREMESSA

In data 02 maggio 1989, con Ordinanza n. 22/89 e successive modifiche, la Capitaneria di Porto di Pescara ha approvato il regolamento del porto turistico Marina di Pescara (in seguito, il “**Regolamento della Capitaneria**”).

1. SFERA DI APPLICAZIONE

1.1 Fermo restando quanto disposto dal Regolamento della Capitaneria e dalle altre disposizioni dell'autorità marittima, il presente regolamento (il “**Regolamento Generale di Esercizio ed Uso**” o il “**Regolamento**”) disciplina l'uso dei beni, immobili e non, la somministrazione di servizi e gli obblighi di coloro che accedono al porto turistico "Marina di Pescara" (di seguito, il “**Porto Turistico**” o semplicemente “**Porto**”), ovvero nelle aree del demanio marittimo e del mare territoriale assentite in concessione a Marina di Pescara S.r.l., con sede legale in Via Papa Giovanni XXII snc (di seguito, la “**Società**”).

1.2 Il presente Regolamento si applica quindi a tutte le persone fisiche o giuridiche (o a chi per essi), che fruiscono dei servizi portuali (posti barca, posti auto, box, esercizi commerciali, capannoni etc.) o che comunque utilizzano le prestazioni rese nell'ambito del Porto, nonché a chiunque, per qualsiasi ragione anche transitoria, si trovi in detto ambito (tutti tali soggetti sono di seguito indicati come gli “**Utenti**” ovvero l’“**Utente**”).

1.3 La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative e degli atti emanati dalle autorità competenti.

2. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

2.1 La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo nei locali della Società e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2.2 Chiunque acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento.

2.3 Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

3. SANZIONI

3.1 Ferme restando le attribuzioni degli organi pubblici competenti, le eventuali inosservanze da parte degli Utenti, ove rilevate e contestate dal personale incaricato dalla Società (munito di specifica divisa ovvero di idoneo mezzo di riconoscimento), potranno essere segnalate dalla Società all'Autorità competente.

3.2 Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, la Società potrà inoltre adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, ivi compresi la risoluzione dei rapporti contrattuali e l'allontanamento dei responsabili, la sospensione dei servizi e degli accessi totale o parziale, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

4. PIANO DEGLI ORMEGGI

4.1 La Società contrassegna i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

4.2 La Società provvede a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che contiene, per ciascun posto barca, il nominativo dell'Utente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione; a tal fine, ogni proprietario o comandante dell'unità deve consegnare alla Società, appena possibile dopo l'ormeggio, copia del libretto dell'unità medesima ed il numero di telefono di una persona immediatamente contattabile e che possa intervenire in caso di necessità, urgenze e/o emergenze relative alla propria unità.

4.3 Ciascun Utente è tenuto a fruire dei servizi di ormeggio a lui riservati, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca ed Utente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano degli Ormeggi.

4.4 La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi od altre simili fattispecie. In tali ipotesi la relativa manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario/Utente dell'imbarcazione, con il proprio equipaggio ovvero, in mancanza, con personale incaricato dalla Società a spese e per conto del proprietario/Utente.

4.5 Le misure delle unità da diporto saranno estrapolate dalla licenza di navigazione per le imbarcazioni e dal foglio di omologazione per i natanti e non dovranno essere in lunghezza ed in larghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella, con tolleranza massima del 5% solo in lunghezza da autorizzarsi:

CATEGORIE	Lunghezza mt.	CATEGORIE	Lunghezza mt.
A	06,00	B	08,00
B1	09,00	C	10,00
D	12,00	D1 *	13,00
E	15,00	F	18,00
G	20,00	H	25,00
I	30,00	L	35,00
M	40,00	N	45,00

CATEGORIE	Lunghezza mt.	CATEGORIE	Lunghezza mt.
O	50,00	* OPZIONALE	Discrezione Marina

4.6 Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra costituiranno grave inadempienza da parte dell'Utente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, ivi compresa la rimozione dell'imbarcazione a spese dell'Utente e la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utente inadempiente, a carico del quale resteranno i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio.

4.7 La testata della banchina interna alla diga foranea è riservata all'ormeggio delle imbarcazioni che devono effettuare rifornimento di carburante al distributore ivi installato durante l'orario di apertura del distributore medesimo. Non è consentito l'ormeggio durante le ore notturne ed in quelle di chiusura dell'impianto, salvo per casi di emergenza e dietro specifica autorizzazione del Marina.

4.8 Nel tratto di banchina a terra, destinata all'alaggio e varo, è rigorosamente vietato l'ormeggio di imbarcazioni, con esclusione di quelle che devono essere alate in giornata e che abbiano preso idonei accordi con la Società, o per casi di emergenza connessi con la sicurezza del Porto.

4.9 La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili, anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

5. IMBARCAZIONI IN TRANSITO

5.1 Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del Porto Turistico è riservato alle imbarcazioni da diporto in transito. La Società avrà, inoltre, il diritto di destinare al transito altri posti barca rimasti liberi.

5.2 Gli Utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Società l'assegnazione di un Posto Barca, devono sostare nell'avamposto sino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del Posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La Società potrà negare l'autorizzazione a sua discrezione, anche tra l'altro per motivi di sicurezza, tutela sanitaria ed ambientale ed esaurimento dei posti barca restanti.

5.3 La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo; la durata potrà essere prorogata su autorizzazione del Marina fino a quando sussista l'ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

5.4 I Comandanti od un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito dovranno, appena ormeggiati nel Porto Turistico, recarsi agli Uffici del Porto e fornire le informazioni ed i documenti di cui al punto 4.2. I Comandanti delle imbarcazioni in transito battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

5.5 Il pagamento delle tariffe di transito dovrà essere effettuato in via anticipata all'atto della registrazione presso gli uffici del Porto. La tariffa giornaliera comprende la notte del giorno di arrivo e si estende fino alle ore 11,00 del giorno successivo.

5.6 Un'imbarcazione può sostare nei posti riservati alle imbarcazioni in transito per un tempo massimo consecutivo pari ad un mese; trascorso tale termine, laddove vi sia una richiesta di ormeggio in transito di una diversa imbarcazione e non vi sia un altro posto in transito disponibile, la prima imbarcazione non potrà più sostare nei posti riservati al transito, salvo diversa autorizzazione del Marina.

6. REGOLE PER L'ORMEGGIO

6.1 Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata, a cura del relativo comandante od Utente, a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza e dovrà essere protetta con sufficienti parabordi su entrambi i lati

di dimensioni tali che non che non invadano i posti limitrofi. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo ed della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

6.2 Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate in senso perpendicolare alla banchina od al pontile e con la poppa verso la banchina od il pontile, salvo che motivi di sicurezza richiedano diversamente.

6.3 Le cime di collegamento tra catenarie e bitte in banchina (trappe) devono essere utilizzate esclusivamente per recuperare l'ormeggio di prua. È fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio (baffi o bozze) e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Le cime di ormeggio di poppa devono essere di proprietà dell'Utente.

6.4 Le imbarcazioni all'ormeggio nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre mantenute in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti.

6.5 I possessori di imbarcazioni ormeggiate nei posti riservati devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida verbale all'Utente od ai suoi incaricati, la Società si riserva di far effettuare le pulizie a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'Utente. Agli Utenti con posti riservati potrà essere richiesta l'esibizione di eventuali bandiere o segni di riconoscimento del Porto dal momento dell'ingresso nel Porto stesso.

7. TRAFFICO VEICOLARE

7.1 L'accesso e la circolazione con veicoli a motore all'interno del Porto Turistico sono regolamentati e controllati dalla Società, con facoltà di limitare l'ingresso a tali veicoli mediante appositi sistemi di limitazione dell'accesso e della sosta. L'accesso sarà comunque consentito agli Utenti che dispongono di un posto auto assegnato in godimento ovvero, negli orari prestabiliti dalla Società, a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Società.

7.2 Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi stradali indicate, come da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 20 Km/h.

7.3 Salvo specifica autorizzazione della Società, è vietato il transito veicolare sulle banchine e sui pontili, tranne che con gli eventuali mezzi messi a disposizione dalla Società. L'accesso ai moli di sopraflutto e sottoflutto è consentito solo lungo la strada carrabile interna.

8. PARCHEGGI

8.1 La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento agli Utenti, sia coperti che scoperti, mediante numeri, lettere od altra idonea segnaletica, ovvero di renderli accessibili con tessera con banda magnetica (badge) od altro simile strumento, da esibire a richiesta del personale incaricato dalla Società, ovvero da inserire negli appositi sistemi di limitazione all'accesso. Ciascun Utente è tenuto a fruire del posto auto a lui riservato in via esclusiva, con espresso divieto di parcheggiare altrove.

8.2 È prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza tra il posto auto privato esclusivo e l'autovettura i cui dati siano stati comunicati dall'Utente titolare di posto esclusivo alla Società.

8.3 La Società si riserva la facoltà di variare le modalità operative con cui saranno gestiti i posti auto di uso esclusivo, nonché di modificare, anche temporaneamente, la disposizione dei parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

8.4 Oltre ai parcheggi di uso esclusivo di cui al comma precedente, la Società potrà istituire parcheggi a

pagamento a rotazione d'uso, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica e potranno avere accesso controllato mediante idonea attrezzatura.

8.5 L'accesso, lo stazionamento e l'uso dei parcheggi situati lungo il molo di sopraflutto è espressamente soggetto alle limitazioni derivanti dalle prescrizioni del Regolamento della Capitaneria in relazione a maltempo e possibili mareggiate.

9. MOVIMENTAZIONE DI IMBARCAZIONI, ALAGGIO E VARO, LAVAGGIO CARENE

9.1 Si rinvia a quanto previsto in materia dal Regolamento della Capitaneria.

10. SERVIZI PORTUALI

10.1 La Società cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle pertinenti norme di legge, l'espletamento dei servizi portuali di base (quali, ad esempio, il servizio idrico ed elettrico e di assistenza alle manovre di ormeggio, su espressa richiesta dell'Utente).

10.2 Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

10.3 Per tutti i servizi portuali da esercitare nel Porto si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale.

10.4 La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere od eliminare uno o più servizi portuali nel corso del tempo. In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la Società avrà il diritto di sospendere la somministrazione e, nei casi più gravi, di risolvere il relativo contratto di ormeggio.

11. ALTRI SERVIZI

11.1 La Società potrà autorizzare operatori esterni per la fornitura di servizi diversi, quali la fornitura di carburante, il servizio di webcam, di assistenza tecnica e rimessaggio, di alaggio e varo, di lavaggio e pulizia interna delle imbarcazioni ecc. In tutti i casi di fornitura di tali servizi, l'Utente dovrà corrispondere il relativo importo al fornitore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

12. EMISSIONI, RIFIUTI E RUMORE

12.1 Ferme restando le disposizioni emanate dall'autorità marittima, si applicano le disposizioni seguenti.

12.2 Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche durante la navigazione e la sosta, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar, tranne che in caso di necessità per la sicurezza della navigazione.

12.3 Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego dei motori deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di manovra e di riscaldamento degli stessi. È vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

12.4 Prima delle ore 8,00 e dopo le ore 21,00, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre (compresi) e nei giorni festivi e prefestivi, tra le ore 12.30 e le ore 16.00 è vietato in generale l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque altra attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi ecc.) che possano disturbare la quiete altrui.

12.5 Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni che comportino disagi o molestia agli altri Utenti dovranno essere effettuati nelle aree a ciò destinate e previa autorizzazione della direzione del Porto.

12.6 Sui pontili e sulle banchine è vietato fare la doccia. A tal fine potranno essere utilizzati i servizi igienici di uso pubblico del Porto.

13. DEPOSITO MATERIALI – ANIMALI

13.1 È vietato ingombrare con imbarcazioni e con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

13.2 Ferma restando l'osservanza da parte dell'Utente di tutte le norme relative ad animali pericolosi, all'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio e devono essere muniti di museruola.

13.3 In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nelle aree portuali possa arrecare molestia o disagio e l'Utente sarà responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose.

14. ATTACCHI ALLE COLONNINE

14.1 Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato – a cura dell'Utente – esclusivamente sulle colonnine di pertinenza, con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

14.2 È altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi.

14.3 Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura dell'Utente esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica (pistola).

14.4 L'Utente è responsabile del buon uso della propria presa elettrica ed idrica di attacco alla banchina e del relativo cavo o tubo flessibile, che non dovrà creare intralcio alla banchina od al pontile.

15. NORME ANTINCENDIO

15.1 Si rinvia in materia al Regolamento della Capitaneria ed alla normativa vigente in materia.

16. LAVORI SULLE IMBARCAZIONI

16.1 I lavori su imbarcazioni, galleggianti ed a terra, sono disciplinati dalle apposite disposizioni di legge e dell'autorità marittima.

17. OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E DI LUBRIFICANTI

17.1 Le operazioni di rifornimento di combustibili e di lubrificanti sono disciplinate dalle apposite disposizioni dell'autorità marittima.

18. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

18.1 È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, fatta eccezione per le attività commerciali

esercitate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

18.2 Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni comunali al riguardo, i titolari di attività commerciali potranno tenere aperti i propri locali dalle ore 06,00 alle ore 02,00 di notte. Dopo le ore 22,00 l'utilizzo della musica dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo, salvo previa autorizzazione della Società che potrà consentire deroghe per specifici eventi.

18.3 Il titolare od affittuario di unità commerciali ha l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per responsabilità civile, incendio, acqua condotta con massimale non inferiore ad Euro 1 milione sui beni di sua proprietà, prevedendo espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria o di suoi incaricati.

19. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI

19.1 Le attività di natura manutentiva potranno essere svolte unicamente nelle aree a ciò espressamente adibite. Sono in ogni caso vietate le attività di trasformazione di materie prime, lo stazionamento di containers e le attività considerate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie elencate dal D.M. n. 59/1994 nonché quelle incompatibili con la legislazione vigente. Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni comunali al riguardo, le attività artigianali non potranno essere svolte prima delle ore 07,00 del mattino ed oltre le ore 20,00 di sera. Le attività che possono recare molestia al pubblico non potranno essere svolte nei mesi estivi prima delle ore 08,00. Per quanto riguarda gli accessi degli Operatori Tecnici nel Porto Turistico, si rimanda al "Regolamento di Accesso degli Operatori tecnici", allegato al presente Regolamento.

19.2 Il titolare od affittuario di immobili con attività artigianali ha l'obbligo di stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per responsabilità civile e incendio condotta con massimale non inferiore ad Euro 1 milione, prevedendo espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria o di suoi incaricati.

20. CARICO E SCARICO

20.1 Non è consentito sostare sulla strada carrabile di transito interno per operazioni di carico e scarico intralciando la circolazione.

21. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

21.1 Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Viceversa, un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente Regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

21.2 In ogni caso, la Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo ed infortuni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, vetture, cicli e motocicli e parti di esse o parti di essi, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

22. NORME FINALI

22.1 La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento – previa, ove necessario, approvazione dell'Autorità Marittima - al fine di favorire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.